

Reati edilizi: essere o non essere?

13 Gennaio 2003

La giurisprudenza, di merito e di legittimità, sta analizzando gli effetti del ritardo nella pubblicazione della legge di proroga dell'entrata in vigore del Testo Unico "Edilizia" (d.p.r. 380/01).

Infatti, alla luce della precedente proroga, il T.U. sarebbe dovuto (ed, in effetti, come poi è stato) entrare in vigore il 01 gennaio 2002; la legge di proroga (Legge 463/01) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09 gennaio 2002, con effetti dal giorno successivo.

Il risultato? Il T.U. è rimasto in vigore dal 01 al 09 Gennaio 2002.

La parola ora è passata ai giudici, chiamati nell'arduo compito di chiarire gli effetti di questa proroga (o per usare parole della Cassazione, "differimento").

Una della prime pronunce di merito, si è orientata a favore della tesi dell'abrogazione di tutti i reati edilizi, considerando che, nella sia pur breve vigenza, il T.U. ha spiegato degli effetti che possono considerarsi "immediati", quali sarebbero le abrogazioni disposte dall'art.136 (Trib. Ivrea, 2 settembre 2002 n°447).

Altra Giurisprudenza, ritiene che la legge di proroga avrebbe comportato il differimento anche degli effetti abrogativi, cosicché i reati edilizi sarebbero scomparsi dal nostro ordinamento nel periodo compreso fra il 01 ed il 09 gennaio 2002, per poi rientrarvi dal 10 gennaio (Trib. Grosseto, 21 novembre 2002 n°706).

Infine, vi è la tesi (ancora più restrittiva) della Suprema Corte. La Cassazione ha evidenziato come, invero, vi sia stata esatta soluzione di continuità tra le disposizioni abrogate e quelle corrispondenti e riprodotte, definendo la fattispecie come "abolitio sine abrogazione" (Corte Cass., 19378/02).

Per i giudici della Cassazione, in definitiva, il differimento di efficacia del T.U. ha sancito la caducazione dell'effetto immediato abrogante e la reviviscenza delle norme abrogate, che comunque sarebbero sempre rimaste nella legislazione urbanistica: non sarebbe intervenuta alcuna abrogazione, neanche temporanea.

In questo caos, si attende una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che chiarisca definitivamente il problema.

1772-SENTENZA TRIBUNALE DI IVREA.doc [Apri](#)

1772-SENTENZA CASSAZIONE.doc [Apri](#)